

Sent. 798/17
RG 1729/15

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Ernesta Tarantino, all'udienza pubblica del giorno 13.2.17 ha pronunciato la seguente

Sentenza

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 1729/2015 del R.G.A.C. promossa da:

rappr. e dif. dall'avv. N. M. Caroppo

-Ricorrente-

Contro

A.R.I.F - Agenzia Regionale per le Attività Irrighe e Forestali
rappr. e dif. dall'avv. G. De Palma

-Resistente-

Fatto e diritto

La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

Il ricorrente Savino, premesso di lavorare alle dipendenze della ARIF dal 17.05.10 con qualifica di operaio specializzato inquadrato nel 5° livello del CCNL e del CIRL (contratto integrativo regionale) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della Regione Puglia; di svolgere mansioni di conduttore di impianti irrigui e manutentore degli impianti; di essere stato assegnato, dapprima, presso il centro lavorativo di raccolta (punto di partenza da cui inizia lo svolgimento dell'attività lavorativa) di Andria e, poi e nonostante la residenza in Andria, da marzo 2013 presso il centro di Spinazzola; ha chiesto di accertare il proprio diritto a percepire l'indennità di percorrenza chilometrica disciplinata dall'art. 23 del contratto integrativo regionale così come interpretato dagli accordi sottoscritti in sede sindacale il 18.4.2011, il 4.5.2011, il 10.4.2013, il 17.4.2013, 20.5.13 in ragione di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i chilometri effettivamente percorsi

va individuato nel Comune di Andria – ove ha sede il centro per l'impiego più vicino alla residenza del lavoratore - (sicché l'indennità chilometrica va calcolata in base ai chilometri effettuati da Andria sino agli impianti di Acquatetta, Cavine, Castel Del Monte, Senarico e Sansarico), mentre secondo parte resistente va individuato nel Comune di Spinazzola, il più vicino ai centri lavorativi.

Occorre rammentare la normativa contrattuale e sindacale applicabile.

Gli artt. 54 del c.c.n.l. del 2.08.2006 e del 7.12.2010 dispongono che il datore di lavoro provvede ai mezzi di trasporto necessari per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, nel caso in cui la distanza di questi dal centro di raccolta sia superiore ai 2 km, chiarendo che il centro di raccolta - la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le oo.ss. territorialmente competenti- “è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro”, e che resta fermo che, qualora l'azienda non provveda a tali mezzi, al lavoratore che utilizza il mezzo proprio spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro.

Sulla scorta della norma collettiva nazionale, l'art 23 del contratto integrativo regionale di categoria della Regione Puglia del 5.10.09 stabilisce che, se il datore di lavoro non provvede al mezzo di trasporto, all'operaio è dovuta una somma pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro tra l'andata ed il ritorno, specificando che *“tale indennità viene riconosciuta per il percorso effettuato dal centro di raccolta, che normalmente viene individuato presso il Comune di assunzione, al centro lavorativo”*

Quindi, in base a quanto stabilito dagli artt. 54 del c.c.n.l. 2.8.06 e del 7.12.2010 e dall'art. 23 del c.i.r., il rimborso spettante al ricorrente dovrebbe essere pari ad 1/5 del prezzo di benzina super per ogni chilometro tra l'andata e il ritorno per il percorso effettuato dal centro di raccolta al centro lavorativo, e quindi nel caso di specie da Spinazzola (che a dire del ricorrete da marzo 2013 è stato il centro di raccolta) ai centri lavorativi (i pozzi citati)

Ma, a questo punto, occorre prender atto delle pattuizioni sindacali, atteso che la ubicazione del centro di raccolta è stabilita dall'azienda, d'intesa con le oo.ss. territorialmente competenti (cfr art 23 cit).

Il verbale di accordo del 18.4.2011 ha identificato la nozione di “centro di raccolta” nei termini che seguono: *ai centri di raccolta sono stati individuati a norma dell'art. 23 del C.I.R.L. c/o il Comune più vicino al centro lavorativo, tra quello di residenza del lavoratore e quello ove è situato il centro per l'impiego (ex ufficio di*

collocamento), come da elenco allegato e sottoscritto, parte integrante del presente accordo. In relazione a ciò si precisa che la decorrenza nell'applicazione di questo istituto contrattuale ha valore retroattivo sin dalla data di 1^a assunzione nell'Agenzia. Pertanto la stessa Azienda procederà ad effettuare i relativi conguagli, ritenendosi esauriti i relativi contenziosi».

Nel successivo verbale del 4.5.2011 le parti collettive hanno interpretato autenticamente la definizione di "centro di raccolta" in precedenza riportata: «A. Il punto 4 del precedente verbale dovrà essere interpretato univocamente in tal senso: i centri di raccolta dovranno coincidere o con la residenza del lavoratore o con il centro per l'impiego, individuabile nell'elenco allegato al suddetto accordo, facendo cadere la scelta a quello (cioè al centro di raccolta) più vicino al centro lavorativo. In tal modo saranno sanate anche tutte le situazioni pregresse, oggetto di contenzioso, in quanto criterio di valutazione equo e giusto per tutti i lavoratori» . Al punto B le parti collettive hanno previsto che " per il futuro le parti sono d'accordo a stabilire che i centri di raccolta dovranno essere individuati nel Comune più vicino al centro lavorativo e il lavoratore deve essere utilizzato nel centro lavorativo più vicino alla sua residenza. In tal modo si rispetterà compiutamente quanto sancito nel suddetto art 23 del CIRL ovvero a ridurre il disagio per i lavoratori ed eccessivi oneri per l'Agenzia. Tale nuova individuazione sarà preventivamente discussa e concordata a livello provinciale tra le parti firmatarie del presente accordo e ratificata in sede regionale. Nelle more di tale individuazione troverà applicazione, in continuità, il precedente punto A".

Tanto detto, va posto in luce che parte resistente ha assunto che al è stata corrisposta l'indennità nella misura detta, calcolata sui chilometri percorsi da Spinazzola (centro di raccolta più vicino ai luoghi lavorativi) ai pozzi, proprio tenendo a mente le disposizioni di cui al verbale di accordo del 4.5.11, e in particolare di quelle di cui al punto B, in quanto il comune più vicino ai centri lavorativi è Spinazzola, e sottolineando che "tale verbale di accordo sindacale rappresenta la contrattazione a livello aziendale cui fare riferimento ed è tutt'ora in vigore non essendo stato derogato e/o abrogato da accordi successivi " (cfr memoria del 4.3.16). Ha richiamato poi l'ordine di servizio del 28.2.13 del Direttore Generale dell'Arif.

Ritiene il Tribunale che tale tesi difensiva non sia convincente.

In primo luogo, si osserva che, a ben vedere nell'accordo del 4.5.11, le parti collettive hanno detto al punto A che i centri di raccolta dovranno coincidere o con la

residenza del lavoratore o con il centro per l'impiego, individuabile nell'elenco allegato al suddetto accordo, facendo cadere la scelta a quello (cioè al centro di raccolta) più vicino al centro lavorativo; ed hanno aggiunto poi - punto B - che per il futuro "i centri di raccolta dovranno essere individuati nel Comune più vicino al centro lavorativo e il lavoratore deve essere utilizzato nel centro lavorativo più vicino alla sua residenza.....". Tale nuova individuazione sarà preventivamente discussa e concordata a livello provinciale tra le parti firmatarie del presente accordo e ratificata in sede regionale..."., precisando con chiarezza che "Nelle more di tale individuazione troverà applicazione, in continuità, il precedente punto A".

Ecco che, a voler seguire la tesi dell'Arif che invoca proprio l'accordo del 4.5.11 (dichiarando che non ve ne sono altri cui fare riferimento), il criterio da tenere in considerazione non è quello cristallizzato al punto B, poiché questo vale per il futuro e postula comunque che "tale nuova individuazione sarà preventivamente discussa e concordata a livello provinciale tra le parti firmatarie del presente accordo..", mentre, come sostiene l'Arif, tale individuazione non ci sarebbe stata mancando altri accordi cui fare riferimento. Quindi, a voler applicare l'accordo del 4.5.11, il criterio sarebbe quello di cui al punto A, avendo le parti espressamente detto che "nelle more della individuazione troverà applicazione il precedente punto A".

Già tale considerazione elide la valenza dell'argomentare dell'Arif. E fa assumere prioritario rilievo al criterio di punto al punto A, ovvero sia a quello che dice che i centri di raccolta dovranno coincidere o con la residenza del lavoratore o con il centro per l'impiego; ne deriva che nel caso di specie - in cui peraltro il periodo da prendere in considerazione per come chiesto da parte ricorrente va dal marzo 2013 a settembre 2014 - poiché sia la residenza che il centro per l'impiego si trovano a Andria (non vi è centro per l'impiego a Spinazzola come dichiarato da parte ricorrente e non contestato da parte resistente), non vi è dubbio che l'indennità di percorrenza debba calcolarsi prendendo quale criterio quello dei chilometri percorsi dal lavoratore da Andria ai vari posti di lavoro (i pozzi già più volte indicati).

Ma, il Tribunale non può esimersi dal rimarcare che non risponde al vero neppure l'altra argomentazione difensiva di parte resistente secondo cui tale verbale di accordo sindacale [id est quello del 4.5.11] "rappresenta la contrattazione a livello aziendale cui fare riferimento ed è tutt'ora in vigore non essendo stato derogato e/o abrogato da accordi successivi".

Infatti, successivamente al 4.5.11 sono stati siglati altri accordi sindacali, i cui verbali risultano in atti, esibiti dal ricorrente .

In particolare, il 10.4.13 le parti collettive hanno stabilito che *“nelle province in cui l'individuazione dei centri di raccolta non è stata ancora effettuata secondo quanto stabilito al punto B) del verbale di accordo sindacale del 4.5.11..si dovrà procedere a darne immediata esecuzione previo accordo con le OO.SS. provinciali di categoria ”*, ed un altro in data 17.4.13 con il quale è stato chiarito che *“i lavoratori dovranno essere utilizzati c/o i centri lavorativi più vicini alla propria residenza – per ridurre il disagio e il costo da parte dell'azienda – anche nelle province in cui non è stato possibile esperire il confronto con le OO.SS. provinciali. Una diversa collocazione rispetto a quanto già concordato dovrà essere debitamente comprovata da reali esigenze di servizio, valutando anche la possibilità che le stesse possano assumere carattere temporaneo”*.

Le parti collettive si sono confrontate sul tema anche nella seduta del 20.5.13; in particolare la parte sindacale ha lamentato la parziale e anomala applicazione del punto B (di cui ai rispettivi verbali di accordo sottoscritti il 10 e il 17 aprile 2013) in diversi contesti lavorativi. In particolare, a molti lavoratori è stato diminuito il quantum dell'indennità contrattuale prevista per la distanza dal “centro di raccolta (CR) al centro lavorativo (CL) (art 23) senza di fatto ridurre al minimo il disagio del lavoratore , così come previsto dall'art 54 comma 3 del CCNLdi categoria, cioè avvicinare il lavoratore al Centro lavorativo più vicino alla propria residenza, in armonia con i succitati accordi sindacali .

Il Direttore Generale, dal canto suo, ha dichiarato di aver avuto rassicurazioni da parte degli incaricati che l'istituto risultava applicato correttamente e che comunque (“tuttavia”) si sarebbe impegnato a verificare le rimostranze dei lavoratori. Inoltre, ha riferito che il funzionario P.O. Ottavio ha ritenuto opportuno precisare che il punto B è stato di fatto onorato, aggiungendo che *“se molti lavoratori non sono stati collocati nei centri lavorativi più vicini alla propria residenza deriva unicamente da esigenze di servizio . Superato il periodo di massima allerta si provvederà – fatte salve eventuali ed ulteriori esigenze di servizio – a diminuire il disagio ai lavoratori interessati”*.

Ancora una volta, il Tribunale rileva che, anche sulla scorta di tali pattuizioni collettive – che ben possono trovare applicazione nel caso di specie perchè temporalmente coincidenti con le richieste attoree (marzo 13-settembre 2014) , il

ricorrente ha maturato il diritto a percepire un rimborso calcolato sulla base della distanza chilometrica coperta nel percorso di andata e ritorno effettuato da Andria (luogo di residenza) ai centri lavorativi di sua pertinenza (situati ove si trovavano fisicamente pozzi, nei vari luoghi menzionati Senarico, Acquatetta, Castel Del Monte, Cavine, Sansaniello). Ed invero, le parti collettive, il 10.4.13, dopo aver sollecitato l'individuazione dei centri di raccolta secondo il citato punto B accordo del 4.5.11, il successivo 17.4.13 hanno chiarito che "i lavoratori dovranno essere utilizzati e/o i centri lavorativi più vicini alla propria residenza - per ridurre il disagio e il costo da parte dell'azienda - anche nelle province in cui non è stato possibile esperire il confronto con le OO.SS. provinciali. Una diversa collocazione rispetto a quanto già concordato dovrà essere debitamente comprovata da reali esigenze di servizio."

Da tanto si desume che le parti sociali hanno inteso attribuire rilievo ai luoghi maggiormente vicini alla residenza e che una diversa collocazione poteva trovare spiegazione solo in reali esigenze di servizio.

Si desume altresì che incombeva sull'Arif l'onere di evidenziare le esigenze di servizio in grado di sovvertire il criterio del centro lavorativo più vicino alla residenza.

Va da sé che, in assenza di indicazioni sul punto da parte dell'Arif e stante la residenza dell'istante in Andria, la sua domanda va accolta.

Da ultimo, si segnala che l'art 23 del nuovo CIRL del 1.10.14 - di epoca successiva alle odierne vicende di interesse - è ritornato sul tema dell'indennità di percorrenza dicendo che "viene riconosciuta per il percorso effettuato dal centro di raccolta, che normalmente viene individuato presso il comune ove ha sede il centro per l'impiego più vicino alla residenza del lavoratore, al centro lavorativo", e confermando pertanto l'attenzione per le esigenze del lavoratore.

Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, la domanda dev'essere accolta. Deve quindi essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso dell'indennità chilometrica calcolata in ragione di 1/5 del costo della benzina e ragguagliata ai chilometri percorsi quotidianamente nel periodo 3.13-9.14 per raggiungere da Andria i luoghi ove ha svolto l'attività lavorativa (Acquatetta, Cavone, Castel Del Monte, Senarico, Sansaniello) e viceversa.

Le distanze indicate da parte ricorrente e i conteggi che ne sono conseguiti non sono stati contestati da parte resistente, sicché consegue la condanna dell'Agenzia resistente al pagamento della differenza tra quanto versato a titolo di indennità di

percorrenza e quanto effettivamente dovuto, come calcolata dal ricorrente nella misura di E 3339,55 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico della parte resistente.

La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato in G.U. n. 77 del 2-4-2014, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (come previsto dall'art. 29 dello stesso d.m.) e le cui disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (art. 28 d.m. cit.). Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/14 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi senza fase istruttoria). Deve tenersi conto dei valori medi previsti dal d.m. cit. con riduzione nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della non significativa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfetarie (art. 2 d.m. 55/14).

Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.

P Q M

definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 12.2.15 da
C. nel confronti dell'ARIF, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere per il periodo 3.13-9.14 il rimborso dell'indennità chilometrica calcolata in ragione di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i chilometri percorsi per ogni giornata di lavoro, quale percorso di andata e ritorno, tra la sua residenza ed i luoghi di lavoro;

condanna pertanto parte resistente al pagamento della differenza tra quanto versato a tale titolo e quanto effettivamente dovuto in base a quanto dichiarato nel capoverso che precede, nella misura di E 3339,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;

condanna infine parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

Bari, 13.2.17

Il giudice

Dr.ssa Ernesta Tarantino

Ernesta Tarantino

*Il fom. giud.
delle spese*